



Decreto

IL RETTORE

oggetto: annullamento in autotutela ai sensi dell'art. 21 *nonies* della L. 241/1990 del D.R. di approvazione atti n. 1246 del 7 ottobre 2024, rinvio degli atti alla Commissione e disposizioni di modifica del D.R. n. 404 del 15 aprile 2024 a seguito dell'emanazione del "Regolamento per il reclutamento e la progressione di carriera di professori e di ricercatori e per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all'art. 22, L. 240/2010", emanato con D.R. n. 8 del 10 gennaio 2018 e da ultimo modificato con D.R. n. 1390 del 3 dicembre 2024

IL RETTORE

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Trento, emanato con D. R. n. 5 del 8 gennaio 2024;

Visto il Regolamento Generale di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 421 del 1° ottobre 2012, da ultimo modificato con D.R. n. 606 del 29 maggio 2024;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare l'art. 24, in cui è prevista la possibilità per le Università di stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti;

Visto il D.R. n. 404 del 15 aprile 2024 "*Valutazione comparativa per l'assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di n. 1 ricercatore/ricercatrice in tenure track, ai sensi dell'art. 24 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240, presso il Dipartimento di Economia e Management, settore concorsuale 13/B4 (Economia degli intermediari finanziari e finanza aziendale)*";

Vista la sentenza del Consiglio di Stato n. 8516/2024, depositata in data 25 ottobre 2024 e pubblicata in pari data sul portale della giustizia amministrativa, che riforma la sentenza del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento n. 98/2023, annullando i provvedimenti e gli atti con esso impugnati, comprese le disposizioni del "Regolamento per il reclutamento e la progressione di carriera di professori e di ricercatori e per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all'art. 22, L. 240/2010" dell'Università di Trento emanato con D.R. n. 8 del 10 gennaio 2018,



come modificato con D.R. n. 853 del 28 luglio 2023 (artt. 24-26) che disciplinano le modalità di reclutamento dei ricercatori *senior*;

Considerato l'orientamento costante del Consiglio di Stato in base al quale *“L’annullamento di un regolamento (...), fonte del diritto (...), suscettibile di uso reiterato nel tempo per i caratteri che le sono propri della generalità, astrattezza ed innovatività, è efficace erga omnes, nel senso che ne comporta la rimozione dall’ordinamento in modo assoluto, cioè per chiunque possa, anche successivamente, esserne destinatario, ancorché non parte del giudizio in senso formale; comporta dunque la preclusione, per l’amministrazione, di continuare ad applicare la norma.”* (Consiglio di Stato sez. V, 20.03.2024, n. 2730; id. 24.07.2024 n. 667; id. 04.01.2021, n.46);

Ritenuto che gli effetti dell’annullamento *erga omnes* degli artt. 24-26 del Regolamento dell’Università di Trento riguardanti il reclutamento dei ricercatori *senior* debbano essere estesi anche alle altre procedure disciplinate dal medesimo Regolamento secondo gli stessi principi e in particolare agli artt. 37-39 per le procedure di chiamata dei ricercatori in *tenure track*;

Visto il D.R. n. 1326 di data 31 ottobre 2024 avente ad oggetto “sospensione delle procedure di chiamata nelle more della revisione del “Regolamento per il reclutamento e la progressione di carriera di professori e di ricercatori e per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all’art. 22, L. 240/2010” (emanato con D.R. n. 8 del 10.01.2018 e modificato, da ultimo, con D.R. n. 853 del 28.07.2023), in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 8516/2024”;

Considerato che la valutazione comparativa di cui al D.R. n. 404 del 15 aprile 2024, non essendosi svolti i seminari presso il Dipartimento e non essendo stata definita la chiamata, non è giunta a conclusione e sono dunque applicabili alla stessa i principi di cui alla sentenza del Consiglio di Stato n. 8516/2024 e la sospensione disposta con D.R. n. 1326 di data 31 ottobre 2024;

Considerato che il “Regolamento per il reclutamento e la progressione di carriera di professori e di ricercatori e per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all’art. 22, L. 240/2010” emanato con D.R. n. 8 del 10 gennaio 2018, è stato modificato con D.R. n. 1390 del 3 dicembre 2024;

Considerato che, ai sensi dell’art. 21 *nonies* della L. 241/1990 *“Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell’articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole”*;

Considerato che, secondo la giurisprudenza, l’autotutela rappresenta espressione del potere discrezionale della pubblica amministrazione da esercitare previa comparazione e ponderazione tra l’interesse pubblico e l’interesse



privato, tenendo conto in particolare dell'interesse dei destinatari dell'atto al mantenimento delle posizioni consolidate e del conseguente affidamento derivante dal comportamento seguito dall'amministrazione;

Considerato che *"la retroattività degli effetti derivanti dall'annullamento del regolamento incontra (...), il limite dei rapporti giuridici esauriti"* (Consiglio di Stato sez. VI, 01/04/2019, n. 2147);

Ritenuto che, nel caso di specie, non essendo stata perfezionata la chiamata, non sono rinvenibili posizioni consolidate o rapporti giuridici esauriti, né tantomeno può dirsi ingenerato alcun affidamento, non essendo ancora adottata una delibera di chiamata che conclude la procedura;

Considerato che l'annullamento in autotutela ai sensi dell'art. 21 *nonies* della L. 241/1990 del D.R. di approvazione atti in oggetto garantisce il miglior rispetto dell'interesse pubblico e in particolare dei principi di buon andamento della pubblica amministrazione, di efficacia, di efficienza, di economicità nonché del principio di conservazione degli atti giuridici di cui al noto brocardo *"utile per inutile non vitiatur"*, in quanto *"non occorre disporre l'integrale rinnovazione delle operazioni concorsuali ove alcuni atti siano dotati di indipendenza obiettiva e funzionale rispetto all'operazione che si appalesi illegittima essendo all'uopo sufficiente disporre la revisione di quest'ultima da parte della commissione giudicatrice (...) al fine di ristabilire la correttezza della procedura"* (Consiglio di Stato sez. V, 27/06/1989, n. 413);

Ritenuto che i principi esposti nella sentenza del Consiglio di Stato n. 8516/2024 incidano, per la valutazione comparativa sopra citata, limitatamente alla fase della discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica con la Commissione, tenutasi secondo la previgente disciplina regolamentare, e della successiva fase di individuazione di non più di tre candidati/e idonei/e alla chiamata, precedenti all'approvazione atti;

Considerato che, a seguito dell'annullamento in autotutela del D.R. di approvazione atti con conseguente rinvio degli atti alla Commissione, la valutazione comparativa in oggetto ricade nella fattispecie prevista dalle norme transitorie di cui all'art. 43, co. 9, del *"Regolamento per il reclutamento e la progressione di carriera di professori e di ricercatori e per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all'art. 22, L. 240/2010"* emanato con D.R. n. 8 del 10 gennaio 2018, come modificato, da ultimo, con D.R. n. 1390 del 3 dicembre 2024, secondo cui *"Nelle procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori in tenure track per le quali la Commissione valutatrice ha terminato i lavori secondo il previgente Regolamento e non sono state ancora perfezionate le delibere di chiamata da parte dei Consigli delle Strutture interessate, ciascuna Commissione valutatrice è chiamata a individuare il vincitore ai sensi dell'art. 37, comma 3, terzo periodo e comma 4, lett. c) del presente Regolamento, e sono fatte salve le precedenti operazioni già svolte"*;

Considerato che il D.R. n. 404 del 15 aprile 2024 *"Valutazione comparativa per l'assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di n. 1 ricercatore/ricercatrice in tenure track, ai sensi dell'art. 24 della Legge 30*



dicembre 2010 n. 240, presso il Dipartimento di Economia e Management, settore concorsuale 13/B4 (Economia degli intermediari finanziari e finanza aziendale)” debba essere modificato nelle parti divenute incompatibili con il “Regolamento per il reclutamento e la progressione di carriera di professori e di ricercatori e per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all’art. 22, L. 240/2010” emanato con D.R. n. 8 del 10 gennaio 2018, come modificato, da ultimo, con D.R. n. 1390 del 3 dicembre 2024 ;

Tutto ciò premesso;

DECRETA

Art. 1 - Il D.R. di approvazione atti n. 1246 del 7 ottobre 2024 è annullato in autotutela ai sensi dell’art. 21 *nonies* della L. 241/1990;

Art. 2 - Gli atti relativi alla valutazione comparativa di cui al D.R. n. 404 del 15 aprile 2024 sono rinviati alla Commissione e alla stessa è assegnato il termine di due mesi, prorogabile per una sola volta e per non più di un mese, per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione, per concludere i lavori in base alle disposizioni di cui ai successivi artt. 3 e 4;

Art. 3 - Le disposizioni di cui agli artt. 37 e ss. del “Regolamento per il reclutamento e la progressione di carriera di professori e di ricercatori e per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all’art. 22, L. 240/2010” emanato con D.R. n. 8 del 10.01.2018 e modificato, da ultimo, con D.R. n. 1390 del 3 dicembre 2024, si applicano alla valutazione comparativa indetta con D.R. n. 404 del 15 aprile 2024, il cui Decreto risulta pertanto modificato come segue:

- all’art. 6, la frase: “La seconda fase è costituita dalla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica con la Commissione” è integrata come segue:
“, che può assumere anche la forma di un seminario aperto al pubblico. È data facoltà ai soli componenti della Commissione giudicatrice di porre eventuali domande ai candidati: all’eventuale pubblico presente durante lo svolgimento del seminario non è consentito di interagire con la Commissione giudicatrice”;
- l’art. 6, penultimo paragrafo (“Gli atti della Commissione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, dei quali costituiscono parte integrante: - i giudizi collegiali espressi su ciascun/ciascuna candidato/a nella prima fase; - le valutazioni espresse nella seconda fase, ivi incluso il giudizio sulla prova orale di accertamento della conoscenza della lingua straniera”) è integrato come segue:
“- la graduatoria degli idonei”;
- l’art. 6, ultimo paragrafo (“Al termine dei lavori, la Commissione indica non più di tre candidati/e idonei/e alla chiamata in relazione ai criteri definiti nel presente articolo”), è sostituito dal seguente:



“A conclusione della seconda fase dei lavori, la Commissione individua il/la vincitore/vincitrice e redige la graduatoria degli/delle idonei/e”;

- l'art. 7 è sostituito come segue:

“Entro 60 giorni dall'approvazione degli atti con decreto del Rettore, il Consiglio della struttura accademica, sulla base della graduatoria formulata dalla Commissione, procede con deliberazione motivata, approvata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia, alla chiamata del/della vincitore/vincitrice, ovvero decide di non procedere alla chiamata. Qualora il/la vincitore/vincitrice rinunci all'assunzione o si dimetta entro i primi 6 mesi dalla data di assunzione, la struttura interessata procede con deliberazione motivata alla chiamata dell'idoneo/a che segue in graduatoria, ovvero decide di non procedere alla chiamata, con la medesima maggioranza.

La graduatoria e il nominativo del/della vincitore/vincitrice verranno pubblicati sul portale d'Ateneo <https://www.unitn.it/valutazioni-comparative>

Dalla data di pubblicazione sul portale decorre il termine per eventuali impugnative”;

Art. 4 - La Commissione è chiamata a effettuare le valutazioni previste nella seconda fase della procedura e a conclusione della medesima fase. Sono fatte salve le valutazioni espresse nella prima fase, nonché i giudizi espressi sulla conoscenza della lingua inglese e italiana.

Art. 5 - Restano ferme tutte le altre disposizioni previste dal D.R. n. 404 del 15 aprile 2024.

IL RETTORE

Prof. Flavio Deflorian

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).